


IN COLLABORAZIONE CON



il Patronato della CGIL

RIMINI

OLTRE LA MALATTIA



GUIDA AI DIRITTI PREVIDENZIALI

E ASSISTENZIALI DEL MALATO ONCOLOGICO

I diritti garantiti dalle leggi e dai CCNL

Sono garantite diverse forme di tutela dalle leggi e dai CCNL:

- Prestazioni pensionistiche e previdenziali
 - Assegno ordinario di invalidità
 - Pensione di inabilità-Assegno APC
 - Pensione di vecchiaia anticipata
- Prestazioni economiche assistenziali (invalidità civile):
 - Assegno mensile
 - Pensione di inabilità
 - Indennità di accompagnamento
- Indennità di malattia – periodo di comporto (durata massima malattia)
- Permessi mensili per disabilità
- Congedo biennale retribuito
- Congedo non retribuito
- Trasferimento ad altra sede
- Trasformazione da full-time a part-time

Prestazioni pensionistiche previdenziali

La legge 222/84 ha previsto per le lavoratrici/lavoratori dipendenti privati e autonomi in possesso almeno di 5 anni di contribuzione di cui 3 negli ultimi cinque:

- **Assegno ordinario di invalidità (AOI)** in caso di riduzione permanente della capacità lavorativa a meno di 1/3. L'assegno è riconosciuto per 3 anni riconfermabili a domanda per altri periodi triennali fino al terzo riconoscimento dopo il quale la conferma non necessita di ulteriore verifica. È compatibile con l'attività lavorativa.

Al compimento dell'età prevista, l'AOI è trasformato in pensione di vecchiaia.

- **La pensione di inabilità** è concessa se è accertata la permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa dell'infermità. La pensione è calcolata con l'incremento di una maggiorazione contributiva che tiene conto degli anni mancanti al compimento del 60° anno di età dell'inabile. Decorre dalla cessazione dell'attività lavorativa.

Pensione di vecchiaia anticipata istituita con D.lgs. 503/92 per i soli dipendenti privati in caso di accertata invalidità all'80%. Legata all'aspettativa di vita, nel 2024 avranno diritto ad accedere alla pensione di vecchiaia a 61 anni gli uomini e a 56 anni le donne.

Prestazioni economico - assistenziali per invalidità civile

Assegno mensile invalidi civili parziali

Le condizioni per ottenere questa prestazione sono:

- percentuale invalidità civile dal 74% al 99%
- età compresa fra i 18 e i 67 anni
- cittadinanza italiana o UE e residenza in Italia
- cittadini extracomunitari (permesso di soggiorno legale)
- reddito per il 2024 non superiore a €5.725,46
- La misura mensile del trattamento per il 2024 è di € 333,33 (13 mensilità)

La pensione di inabilità civile

I requisiti per la concessione sono:

- percentuale di invalidità del 100%
- età compresa tra i 18 e i 67 anni
- cittadinanza italiana o UE e residenza in Italia
- cittadini extracomunitari (permesso di soggiorno legale)
- reddito per il 2024 non superiore a €19.461,12
- La misura mensile del trattamento è di € 333,33 (13 mensilità)

Indennità di accompagnamento

Agli invalidi al 100% che non sono in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, o non deambulanti, spetta l'indennità di accompagnamento (anche temporaneamente, durante il periodo di chemioterapia). L'indennità viene corrisposta per 12 mensilità e, per l'anno 2024, l'importo è pari a € 531,76 mensili.

Come presentare la domanda

L'invio della domanda per l'accertamento dello **stato di invalidità e di disabilità** si articola in due fasi distinte, ma connesse e consequenziali:

- Invio del certificato telematico: il certificato è redatto in forma digitale da un medico certificatore (medico di medicina generale o medico specialista, ad esempio, l'oncologo accreditato presso l'INPS) il quale compila e inoltra telematicamente all'INPS la certificazione medica richiesta (breve descrizione della diagnosi e dello stato obiettivo di salute, indicazione del piano terapeutico e del follow-up), attestando anche, qualora ne ricorrano le condizioni, che il paziente:
 - non è in grado di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore;
 - non è in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua;
 - è affetto da malattia neoplastica in atto;
 - è affetto da patologia in situazione di gravità;
 - sussistono controindicazioni mediche che ne rendono rischioso o pericoloso lo spostamento dal domicilio.

Dopo aver inoltrato telematicamente la certificazione, il medico rilascia la stampa originale firmata insieme alla ricevuta di trasmissione che contiene il numero univoco del certificato; un codice fondamentale che consente al sistema di abbinare il certificato medico alla domanda.

- Invio della domanda per l'accertamento dello stato di invalidità e di disabilità: **entro e non oltre 90 giorni dall'invio del certificato introduttivo oncologico** è necessario inoltrare la richiesta all'Inps tramite il portale Inps o rivolgendosi al Patronato INCA CGIL.

Se oltre a richiedere il riconoscimento dell'invalidità civile, si desidera usufruire anche dei benefici previsti dalla legge sulla disabilità, è bene specificarlo nella domanda.

Anche se la procedura dovrebbe essere unificata per legge è sempre meglio richiedere la visita medico-legale per entrambe le procedure per evitare di fare due volte la stessa visita. Nella domanda è possibile richiedere anche il contestuale accertamento dello stato di disabilità ai fini del collocamento obbligatorio.

La domanda può essere presentata anche tramite il patronato INCA CGIL o le associazioni abilitate che si occupano di promozione e tutela delle persone con disabilità.

Iter accelerato per l'accertamento dell'invalidità civile e della disabilità

Esiste un procedimento più breve per le persone affette da patologie oncologiche. L'accertamento dell'invalidità civile e della disabilità deve essere effettuato dalla commissione medica Asl integrata dal medico Inps entro 15 giorni dalla domanda dell'interessato.

Gli esiti dell'accertamento hanno efficacia immediata per il godimento dei benefici da essi derivanti.

Malattia e comportamento

Quando si verifica un evento morboso (malattia) che determina incapacità lavorativa, la legge e i CCNL tutelano il lavoratore:

- sotto il profilo della conservazione del rapporto lavorativo, (periodo di comportamento), nel corso del quale il datore di lavoro non potrà licenziarlo;
- sotto il profilo economico, riconoscendogli il diritto a percepire la retribuzione o un'indennità, nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali, dalle norme contrattuali o dal giudice secondo equità.

In taluni casi l'onere della retribuzione è sostenuto totalmente dal datore di lavoro (malattia non indennizzata dall'INPS), mentre in altri l'INPS eroga l'indennità di malattia, che può essere integrata o meno dal datore di lavoro.

I contratti collettivi, soprattutto nel pubblico impiego, possono prevedere, in caso di patologie gravi o oncologiche, l'esclusione dei giorni di ricovero ospedaliero, di trattamento in day hospital, come anche quelli di assenza per sottoporsi alle cure, dal computo dei giorni di assenza per malattia normalmente previsti.

Visite fiscali

Lavoratori del settore privato e pubblico

Tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00. Sono esclusi dall'obbligo di reperibilità se l'assenza è connessa a:

- patologie gravi che richiedono terapie salvavita comprovate da idonea documentazione della Struttura sanitaria;
- stati patologici sottesi o connessi a situazioni di invalidità riconosciuta in misura pari o superiore al 67%.

Permessi Legge 104/92

Il riconoscimento della situazione di disabilità grave determina la possibilità di fruire di diverse agevolazioni lavorative sia da parte della lavoratrice/lavoratore in situazione di disabilità sia da parte della lavoratrice/lavoratore che assiste un familiare con disabilità.

Permessi Legge 104/92:

- Lavoratrice/Lavoratore con disabilità:
 - 3 giorni di permesso mensili frazionabili ad ore;
 - 2 ore al giorno con orario di lavoro uguale o superiore a 6 ore, 1 ora se inferiore alle 6 ore.
- Lavoratrice/Lavoratore che presta assistenza:
 - 3 giorni di permesso (frazionabili in ore se contrattualmente previsto del CCNL applicato).

Altri benefici

La lavoratrice/lavoratore che abbia un'invalidità accertata:

- dal 75% in poi ha diritto a una maggiorazione contributiva di due mesi per ogni anno effettivamente lavorato per un massimo di 5 anni;
- dal 46% in poi può chiedere l'iscrizione negli elenchi tenuti dai competenti uffici del lavoro, ai fini dell'assunzione obbligatoria presso enti pubblici o privati;

- dal 50% in poi può fruire annualmente di un congedo per cure per un periodo non superiore a 30 giorni (frazionabili). Questo congedo non rientra nel periodo di comporto ed è concesso e retribuito dal datore di lavoro a seguito di richiesta del dipendente, accompagnata da idonea documentazione dalla quale risulti la necessità della cura in relazione all'infermità invalidante riconosciuta;
- dal 67% in poi è possibile richiedere la Carta Europea della disabilità; la Disability Card consente ai titolari di accedere con più facilità ai vari servizi, anche gratuiti, in Italia e negli altri Paesi dell'Unione Europea, inoltre l'utilizzo della Card renderà più semplice attestare la propria condizione. I malati di cancro e in generale le persone con disabilità potranno richiedere la Carta europea della disabilità sul sito INPS attraverso la sezione dedicata, accedendo tramite SPID, CIE (Carta d'Identità Elettronica). La Carta sarà spedita via posta all'indirizzo indicato nella domanda;
- all'esenzione totale dal ticket per le prestazioni sanitarie appropriate per il monitoraggio delle patologie di cui sono affette e delle loro complicanze, per la riabilitazione e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti, ovvero per visite specialistiche, per esami di laboratorio, per esami strumentali diagnostici, per i farmaci;
- all'esenzione totale dal pagamento dei ticket per farmaci e visite per qualsiasi patologia in caso di riconoscimento del 100% di invalidità civile;
- al contrassegno disabili con una capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta rilasciata dalla ASL;

- a numerose detrazioni fiscali, se in situazione di disabilità; come quelle relative all'acquisto di veicoli, alla detrazione delle spese sostenute per gli addetti all'assistenza o all'eliminazione delle barriere architettoniche domestiche.

Congedo non retribuito

La legge 53/2000 all'art. 4 dispone:

- Comma 1: 3 giorni di permesso retribuiti per gravi motivi familiari (in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente);
- Comma 2: il lavoratore dipendente pubblico o privato ha diritto a un periodo di congedo non retribuito, continuativo o frazionato, per gravi e documentati motivi familiari fino a un massimo di 2 anni, durante i quali conserva il posto di lavoro, ma non può svolgere alcuna attività lavorativa. Il congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali.

Trasferimento ad altra sede di lavoro

Il lavoratore con disabilità o che presta assistenza a familiare con disabilità ha diritto:

- a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio o a quella più vicina alla persona da assistere. Si tratta di un interesse legittimo, ma non un diritto soggettivo insindacabile (l'azienda potrebbe rifiutare per motivi organizzativi);
- a non essere trasferito senza il suo consenso.

Congedo biennale retribuito

Viene concesso per assistere familiari con disabilità in condizione di gravità. Ha la durata di due anni, è retribuito e può essere fruito anche in maniera frazionata.

Tranne nel caso in cui il congedo è chiesto dai genitori della persona con disabilità, tutti gli altri familiari, secondo un tassativo ordine prioritario (coniuge, figli, fratelli/sorelle, parenti e affini entro il terzo grado), possono richiedere il congedo solo se conviventi con la persona con disabilità da assistere.

Il primo beneficiario è il coniuge, il diritto degli altri beneficiari scatta solo in caso di mancanza, decesso o grave patologia invalidante di chi precede. Durante la fruizione del congedo straordinario retribuito non si maturano ferie, tredicesima mensilità e trattamento di fine rapporto.

Trasformazione da full time a part time

I lavoratori pubblici o privati affetti da patologie oncologiche, gravi patologie cronicodegenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in lavoro a tempo parziale. A richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno.

IN COLLABORAZIONE CON



il Patronato della CGIL

RIMINI



ACHI RIVOLGERSI?

INCA CGIL RIMINI

E-MAIL: RN.INCAPREVIDENZA@ER.CGIL.IT



UFFICIO VERTENZE E LEGALI RIMINI

(IN CASO DI LICENZIAMENTO)

E-MAIL: RN.VERTENZE@ER.CGIL.IT



ASSOCIAZIONE CRISALIDE

TEL.: 0541-787077 / 327-3228746

E-MAIL: ASSOCIAZIONE@TUMOREALSENO.IT

